



Comune di Parma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2020-1966 DEL 16/10/2020

Inserita nel fascicolo: 2020.V/2.11/1

**Centro di Responsabilità: 36 0 1 0 - SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - S.O.
GARE E CONTRATTI**

Determinazione n. proposta 2020-PD-2476

OGGETTO: AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.: cessione del credito pro soluto per spese legali - Tribunale di Parma - Sentenza 14 maggio 2019, n. 735 - R.G. n. 3140/2015 (polizza RCT/O n. 800591580]



Comune di Parma

Centro di Responsabilità: 36 0 1 0 - SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - S.O.
GARE E CONTRATTI

Determinazione n. proposta 2020-PD-2476

OGGETTO: AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.: cessione del credito pro soluto per spese legali - Tribunale di Parma - Sentenza 14 maggio 2019, n. 735 - R.G. n. 3140/2015 (polizza RCT/O n. 800591580)

LA DIRIGENTE DEL SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - S.O. GARE E CONTRATTI

VISTO il contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (polizza rct/o n. 800591580) stipulato fra il Comune di Parma e Carige Assicurazioni S.p.A. (ora Amissima Assicurazioni S.p.A.), in vigore dalle ore 24,00 del 30 giugno 2011 alle ore 24,00 del 31 marzo 2014;

RICHIAMATO l'art. 1917 c.c. secondo cui *“nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicurazione è obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto [...]. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”*;

VISTO l'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione in base al quale *“la società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove non si provveda tramite l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione dell/i danneggiato/i. (...). Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 c.c.”* (c.d. patto di gestione della lite);

VISTO l'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Parma da un soggetto terzo, notificato al Comune di Parma, al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti in dipendenza del sinistro verificatosi in data 22 settembre 2011 nel territorio comunale in via Borgo Retto;

RICHIAMATA la delibera n. 356 del 29 ottobre 2014 con la quale la Giunta del Comune di Parma autorizzava il Sindaco a resistere nel giudizio di cui sopra, affidando il patrocinio all'Avv. Giovanni Battista Isi del Foro di Parma, designato da Carige Assicurazioni S.p.A. (ora Amissima Assicurazioni S.p.A.);

VISTA la sentenza 14 maggio 2019, n. 735 con la quale il Tribunale di Parma, a definizione del procedimento R.G. n. 3140/2015, ha rigettato la domanda dell'attore condannando quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Parma, liquidate in € 4.835,00 oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso per spese generali, IVA e CPA come per legge;

RILEVATO che, pertanto, le spese di lite liquidate a favore del Comune di Parma ammontano a complessivi € **7.054,85** di cui € 4.835,00 per compensi, € 725,25 per spese generali al 15%, € 222,41 per CPA al 4% e € 1.272.19 per IVA al 22%;

RILEVATO INOLTRE che l'imposta di registro relativa alla sentenza sopra detta veniva liquidata in € 200,00 e veniva pagata dallo Studio Legale Associato G. L. Isi e allo stesso rimborsata da Amissima Assicurazioni S.p.A.;

PRESO ATTO che il richiamato art. 7 del contratto di assicurazione configura un mandato in *rem propriam*, avendo la Compagnia assunto direttamente il diritto di condurre ed eventualmente transigere la lite;

RILEVATO che i compensi dell'Avv. Giovanni Battista Isi sono stati corrisposti direttamente dalla Compagnia di Assicurazione;

RILEVATO ALTRESI' che il Comune di Parma non ha assunto né assumerà alcun impegno relativamente ai compensi dell'Avv. Giovanni Battista Isi;

RITENUTO opportuno per l'Amministrazione Comunale autorizzare la compagnia AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. al recupero delle spese di lite sentenziate a carico della parte soccombente evitando così all'Ente comunale di attivarsi in proprio con aggravio, da un punto di vista amministrativo/contabile e operativo, derivante dalla predetta attività che comporterebbe comunque, da ultimo, la liquidazione a favore della compagnia delle spese in questione risultanti di competenza della stessa in forza dell'incarico di patrocinio ricevuto dal Comune di Parma, giusta delibera di Giunta Comunale n. 356 del 29 ottobre 2014;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Dr.ssa Simona Colombo nella sua qualità di Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante, giusto Decreto Sindacale DSFP 2019/16 del 19 marzo 2019, prot. gen. n. 57654 II/1-5;

VISTO l'art. 87 dello statuto comunale;

DETERMINA

1. di approvare le premesse quale parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di cedere *pro soluto* il credito di lite vantato in virtù della sentenza n. 735/2019 del Tribunale di Parma pari al complessivo importo di € **7.054,85** e, per l'effetto, di autorizzare AMISSIMA

ASSICURAZIONI S.P.A. (già Carige Assicurazioni S.p.A.) a incassare direttamente, o tramite un legale all'uopo autorizzato, il predetto importo, oltre all'importo di € 200,00 per spese di registrazione della sentenza;

3. di dare atto che la predetta somma non sarà introitata nel bilancio del Comune di Parma, in quanto ristoro delle spese di lite assunte da Carige Assicurazioni S.p.A. (ora Amissima Assicurazioni S.p.A.) ex art. 7 del contratto di assicurazione n. 800591580.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)